

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4546

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GAMBINI, SCIVOLETTO, GIOVANELLI,
MICELE, BONAVITA, PIATTI, LORETO, VEDOVATO,
BARRILE, CONTE, MASCIANI, MONTAGNA, NIEDDU,
PAPPALARDO, PREDA e SARACCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2000

—————

**Estensione dello sportello unico per le attività produttive
alle imprese agricole**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Molti passi, in questi ultimi anni, sono stati compiuti per rendere l'amministrazione più efficiente e rispondente alle esigenze dei singoli cittadini e dei soggetti produttivi. Con l'estensione dell'istituto dell'autocertificazione, ad esempio, si è evitato ai cittadini il ricorso a 740 mila certificati nel solo mese di gennaio del 2000, con una riduzione del 62,48 per cento rispetto allo stesso mese del 1996.

Ma il cambiamento forse di maggior rilievo, che si è avviato con le leggi n. 59 e 127 del 1997, ha riguardato il trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni e agli enti locali. Il federalismo amministrativo, a Costituzione vigente, è un processo lungo che mostra però già i primi risultati. Tra le misure di attuazione del disegno di riforma, rilievo strategico hanno assunto le disposizioni per l'avvio degli sportelli unici per le attività produttive previsti agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La riduzione dei costi amministrativi che gravano sulle imprese italiane, soprattutto piccole e medie, e che costituiscono fonte di discriminazione delle stesse nei confronti delle imprese degli altri paesi europei, costituisce infatti elemento determinante per consentire al sistema produttivo nazionale di affrontare la concorrenza del mercato unico.

Le numerose semplificazioni introdotte dalle disposizioni citate del decreto n. 112 del 1998 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (che reca norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati), si sono già risolte in un servizio fornito alle imprese:

a nove mesi dall'attivazione il nuovo sistema funziona nel 25,7 per cento dei comuni, ma la popolazione che ne può usufruire arriva al 49,7 per cento.

La rilevanza del nuovo assetto amministrativo, risultante dalla normativa ricordata, e l'attesa dei positivi effetti del predetto assetto sullo sviluppo economico sono testimoniate dall'attenzione che all'innovazione è stata dedicata nel Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, stipulato il 1° febbraio 1999 tra Governo e parti sociali, cui hanno aderito regioni province e comuni. Il Patto segnala la priorità del regolamento di semplificazione relativo agli impianti produttivi e prevede l'attivazione di tutte le azioni necessarie ad assicurare la piena operatività degli sportelli unici.

Diversi sono stati gli atti compiuti dal governo per rendere applicabili le norme sullo sportello unico: dall'Osservatorio sulle semplificazioni (istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 1999) alla Conferenza unificata (Stato-Regioni e Stato-Città) si è tentato di assicurare, per l'applicazione della normativa, la necessaria cooperazione tra le varie amministrazioni coinvolte, con particolare riferimento alle regioni e agli enti locali.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo in oggetto sullo sportello unico e la loro attuazione hanno come oggetto però solo il settore industriale, commerciale ed artigianale, mentre anche il settore agricolo necessita un forte impulso. La proposta che si vuole avanzare in questa sede è dunque quella di estendere la disciplina riguardante lo sportello unico alle imprese agricole.

Ciò appare possibile e auspicabile sotto due aspetti: uno riguarda il decentramento, già previsto dal decreto legislativo 4 giugno

1997, n. 143 («Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»), a favore delle regioni delle funzioni riguardanti l'agricoltura e che quindi ben potrebbe ricomprendere anche l'attuazione dello sportello unico. L'altro aspetto appare più generale e concerne l'agricoltura nel suo complesso: settore che deve essere aiutato a crescere e a modernizzarsi. Già il Parlamento e il Governo hanno manifestato questo intendimento approvando, tra le altre misure, la legge sull'imprenditoria giovanile, che prevede agevolazioni per la formazione di nuove imprese agricole, cercando di creare le condizioni per il ricambio generazionale e la modernizzazione delle tecniche di produzione agricola e diversi interventi agevolativi in campo fiscale e del lavoro.

In merito allo sportello unico, gli articoli ricordati del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevedono in concreto l'esercizio in unica sede di diverse funzioni che riguardano le imprese e gli insediamenti produttivi.

Si tratta di funzioni delegate ai comuni e alle province, attraverso le regioni, che possono essere suddivise in tre tipologie:

a) di coordinamento: lo sportello rappresenta il punto di partenza e di arrivo di tutti i processi che portano l'imprenditore a:

avviare un'attività imprenditoriale (esempio acquisto dell'area, costruzione e installazione degli impianti, collaudo, avvio dell'attività, eccetera);

trasformare e/o modificare un'attività imprenditoriale, dal punto di vista edile

(esempio straordinaria manutenzione), tecnologico e merceologico (esempio riconversione impianti), societario (esempio subentro);

dismettere, cessare l'attività (esempio comunicazione cessazione, demolizione, eccetera).

b) di informazione a carattere:

normativo (esempio le procedure autorizzatorie, gli adempimenti normativi anche a carattere regionale e nazionali);

economico (esempio agevolazioni finanziarie, sostegni all'impresa);

territoriale (esempio vincoli ed opportunità del piano regolatore, assetto territoriale ed immobiliare dell'area di riferimento).

c) di promozione dell'immagine del territorio attraverso l'attuazione di iniziative per attrarre investimenti a sostegno degli operatori economici locali con l'obiettivo di:

migliorare i servizi offerti;

riqualificare le infrastrutture;

favorire la nascita di reti imprenditoriali locali.

Come appare evidente per gli imprenditori agricoli poter usufruire di questo servizio - adattato alle loro esigenze - sarebbe assai utile e costituirebbe uno stimolo per la loro attività.

L'articolo 1 estende al settore dell'agricoltura l'applicazione delle norme in oggetto; l'articolo 2 dispone l'emanazione di un regolamento di attuazione di tale estensione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Estensione dello sportello unico per le attività produttive alle imprese agricole)

1. Gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e conseguenti norme di attuazione, si applicano alle imprese agricole.

Art. 2.

(Norma di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche agricole, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.